
Indice

DISPOSIZIONI GENERALI	3
1. Finalità	3
2. Obiettivo e ambito di applicazione	3
3. Comportamenti rilevanti	3
4. Protocolli di prevenzione abusi, violenze e discriminazioni:	5
4.1 Gestione degli eventi e delle attività sportive (allenamenti, gare) degli atleti anche di minore età	5
4.2 Gestione dei metodi di allenamento e di gestione delle prestazioni degli atleti	6
4.3 Gestione delle trasferte in Italia e all'estero	7
4.4 Gestione delle visite mediche degli atleti anche di minore età	7
4.5 Gestione dei siti internet, app o social network	7
5. Natura delle disposizioni	8
RESPONSABILE CONTRO GLI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI	8
6. Nomina del Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni	8
7. Funzioni e facoltà del Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni.....	8
SEGNALAZIONI	9
8. Doveri di segnalazione.....	9
8.1 Segnali di disagio e malessere.....	9
9. Contenuto della segnalazione.....	9
10. Come effettuare una segnalazione	10
11. Tutela del segnalante	10
PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	10
12. Condizioni di procedibilità	10
13. Processo di gestione della segnalazione.....	10
13.1 Ricevimento della segnalazione.....	11
13.2 Analisi preliminare della segnalazione.....	11
13.3 Fase istruttoria	11
13.4 Chiusura della segnalazione.....	12
SISTEMA SANZIONATORIO	12
14. Provvedimenti disciplinari	12
PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
15. Trattamento dei dati personali	12
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	13
16. Tracciabilità	13
INIZIATIVE E FORMAZIONE	13
17. Piano di diffusione e comunicazione della <i>Policy</i>	13
18. Formazione obbligatoria	13

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	13
STORICO DELLE REVISIONI.....	14

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Finalità

1. La Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), in linea con gli indirizzi dell'International Olympic Commise (IOC), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico, afferma e promuove il diritto di tutti gli associati di essere considerati e trattati con rispetto e dignità. A tal fine, adotta misure idonee a prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, molestia, violenza di genere o ogni altra forma di discriminazione, prevista dal D. Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico degli associati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

2. La Federazione promuove una politica di inclusione, contraria alla discriminazione e alle violenze indipendentemente dal genere, dall'origine etnica, dalla fede religiosa, dall'orientamento sessuale e dalla disabilità al fine di garantire valori sportivi sani in un ambiente sportivo rispettoso e sicuro soprattutto nei confronti degli atleti più vulnerabili quali i minori.

3. La *Safeguarding Policy* (di seguito la "*Policy*") è finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti lesivi dei diritti di cui al comma precedente, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno degli associati.

4. A tal fine, la *Policy* disciplina il funzionamento del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e l'adozione delle misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, recependo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché le disposizioni emanate dall'Osservatorio permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.

5. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, quale responsabile delle politiche di *safeguarding*, ha competenza esclusivamente per la prevenzione (del rischio) di abusi futuri nonché, limitatamente all'adozione di misure di *quick response*, per la rimozione di pericoli e abusi presenti. La competenza per la repressione delle condotte illecite spetta agli organi di giustizia sportiva.

2. Obiettivo e ambito di applicazione

1. La presente *Policy* si applica a:

- a) i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione sportiva;
- b) tutti i soci dell'Associazione sportiva;
- c) tutti coloro che intrattengono rapporti di volontariato con l'Associazione sportiva;
- d) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione sportiva.

I soggetti tenuti al rispetto della *Policy* sono, di seguito, definiti "Destinatari".

2. Lo scopo della presente *Policy* è quello di garantire un ambiente di lavoro in cui i soggetti segnalanti possano segnalare liberamente eventuali abusi, violenze o discriminazioni poste in essere all'interno dell'Associazione.

3. Ai fini della presente *Policy*, assumono rilievo le condotte tenute in qualsiasi forma nell'ambito dell'attività svolta dall'Associazione, ivi compreso lo svolgimento di gare e competizioni sportive.

4. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo articolo 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:

- a) di persona;
- b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

3. Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono condotte rilevanti ai fini della presente *Policy* le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;

- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

2. Nel dettaglio, si intendono per:

- a) per "**abuso psicologico**", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "**abuso fisico**", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per "**molestia sessuale**", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "**abuso sessuale**", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per "**negligenza**", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per "**incuria**", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per "**abuso di matrice religiosa**", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per "**bullismo, cyberbullismo**", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

- i) per “**comportamenti discriminatori**”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

4. Protocolli di prevenzione abusi, violenze e discriminazioni:

1. I Destinatari della *Policy* –nell’esercizio della propria attività lavorativa – devono rispettare, a seconda dell’attività sensibile svolta, i seguenti principi generali:

4.1 Gestione degli eventi e delle attività sportive (allenamenti, gare) degli atleti anche di minore età

- a) rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di ogni atleta coinvolto, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. In particolare, ad accompagnatori/direttori sportivi/soci/responsabile area tecnica squadra maschile e femminile si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un’ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti;
- b) riservare ad ogni atleta attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- c) attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
- d) incoraggiare e promuovere il *fair play*, la disciplina, la correttezza, il rispetto dell’avversario e lo spirito di squadra dentro e fuori l’impianto sportivo;
- e) non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti dei soci, accompagnatori, frequentatori, genitori, direttori di gara, direttori sportivi o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività;
- f) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- g) prevenire, durante gli allenamenti, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- h) spiegare in modo chiaro che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dalla presente *Policy* possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- i) garantire il pieno sviluppo dell’atleta e la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva, valorizzando i risultati, anche parziali, raggiunti;
- j) non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con atleti/e di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi, mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- k) non coinvolgere mai i/le minori in nessuna forma di rapporto o attività sessuale, ivi incluso il pagamento di servizi sessuali o altre forme di transazione per servizi sessuali riguardanti persone al di sotto dei 18 anni (o dell’età necessaria a livello locale per il consenso, se superiore a 18 anni);
- l) non commettere nessun genere di abuso su minori, sia esso abuso sessuale, fisico o emotivo oppure trascuratezza, adescamento, molestia o sfruttamento con strumenti digitali o altri mezzi;
- m) non infliggere agli atleti/e minori punizioni fisiche o umilianti;
- n) non abusare della propria posizione per negare assistenza professionale o riservare un trattamento preferenziale a un atleta minorenne, oppure per offrire regali o pagamenti di qualsiasi genere a un atleta minorenne o ad altra persona al fine di sollecitare qualsiasi forma di vantaggio o favore sessuale da parte dell’atleta minorenne;
- o) astenersi dal contatto fisico con un atleta minore se il contatto non è professionale o è abusivo, superfluo, eccessivo, se mette a disagio l’atleta minore, se lo fa sentire in pericolo o se è inappropriato dal punto di vista culturale (il contatto fisico è ritenuto necessario, ad esempio, per prestare cure all’atleta o sottrarlo ad una situazione pericolosa);
- p) non tollerare o partecipare a comportamenti nei confronti di minori che siano illegali, rischiosi o abusivi;

- q) nello svolgimento di tutte le attività, gli atleti e gli operatori sportivi sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi ed i regolamenti, nonché il Codice di Condotta, le norme di comportamento e le disposizioni interne;
- r) sostenere e applaudire sempre gli sforzi degli atleti/e minorenni e valorizzarli a prescindere dai risultati, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- s) trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- t) educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- u) aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
- v) rispettare la *Policy* di tutela dei minori, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti gli atleti al di sopra ogni altra cosa;
- w) combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- x) ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti gli atleti e le atlete;
- y) non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante gli allenamenti/lezioni o gare/manifestazioni;
- z) non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- aa) non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
- bb) non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio relazionale;
- cc) garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità degli atleti/e;
- dd) lavorare insieme agli altri componenti dello Staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni atleta;
- ee) non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
- ff) intessere relazioni proficue con i genitori al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti/e;
- gg) evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
- hh) garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti/e costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
- ii) organizzare il lavoro, le gare, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
- jj) segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti e delle atlete rivolgendosi al delegato alla tutela dei minori, in conformità a quanto disposto nella *Policy* per la tutela dei minori;
- kk) fronteggiare e non indurre, con scelte poco chiare, all'antagonismo tra gli atleti che possa favorire episodi di discriminazione o bullismo tra i giovani atleti.

4.2 Gestione dei metodi di allenamento e di gestione delle prestazioni degli atleti

- a) organizzare gli allenamenti in modo tale da minimizzare i rischi ed evitare assolutamente comportamenti come urlare, colpire, assalire fisicamente un minore o abusarne fisicamente o psicologicamente;
- b) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- c) ottenere, in caso di atleti/e minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate dall'allenatore sedute di allenamento singole;
- d) nel caso di sedute di allenamento singole programmate dall'allenatore, svolgere l'allenamento in presenza di almeno due operatori sportivi, e in caso di atleti minorenni, alla presenza dell'esercente la responsabilità genitoriale, ove richiesto dallo stesso esercente;
- e) in occasione delle gare "fuori casa", delle trasferte e in tutte le occasioni in cui si proceda allo spostamento di un atleta minorenne, gli accompagnatori/direttori sportivi/responsabile area tecnica squadra maschile e femminile devono essere affiancati da un altro accompagnatore/direttore sportivo;
- f) non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse,

accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati dall'esercente la responsabilità genitoriale o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciar l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci.

4.3 Gestione delle trasferte in Italia e all'estero

- a) in occasione delle trasferte, porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti/e minorenni, devono essere adottate maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
- b) in occasione delle trasferte, è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti/e accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi condotta rilevante ai sensi della presente *Policy*;
- c) in occasione delle trasferte, è dovere degli accompagnatori salvaguardare la sicurezza e il benessere degli atleti dal momento che vengono loro affidati dagli esercenti la responsabilità genitoriale fino al ritorno a casa;
- d) in occasione delle trasferte che prevedano pernottamenti, non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale) a meno che non vi sia un legame di parentela tra l'atleta e l'accompagnatore;
- e) in occasione delle trasferte che prevedano pernottamenti, l'Associazione si impegna a fornire tempestivamente agli esercenti la responsabilità genitoriale degli atleti/e un programma dettagliato e tutte le informazioni complete e corrette che siano necessarie per l'organizzazione dell'attività/evento, prevedendo eventualmente anche riunioni in presenza o in videoconferenza.

4.4 Gestione delle visite mediche degli atleti anche di minore età

- a) in caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, ove possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, operatore tecnico, direttore sportivo, accompagnatore, eccetera);
- b) garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad esempio, visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in ambiente aperto e supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre alla presenza di un soggetto terzo.

4.5 Gestione dei siti internet, app o social network

- a) non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
- b) non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni.

5. Natura delle disposizioni

1. Le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 della Policy costituiscono illecito disciplinare, ferma restando l'eventuale integrazione di illeciti di altra natura.
2. In particolare, l'Associazione stabilisce adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la corretta gestione delle segnalazioni prevedendo adeguati provvedimenti di *quick-response*, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi e per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui alla presente *Policy*.
3. I suddetti provvedimenti devono rispettare il principio di proporzionalità tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), fermo restando le procedure e le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia Federale.

RESPONSABILE CONTRO GLI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

6. Nomina del Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D. Lgs. 39/2021, l'Associazione Club Ciclistico Canturino A.S.D. (di seguito "Club Ciclistico Canturino" o l'"Associazione") individua il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nel Team *Safeguarding Labor Project*, composto da soggetti autonomi, indipendenti e specificamente formati per la ricezione e la successiva gestione delle segnalazioni ed espressamente autorizzato a trattare i dati personali contenuti nella segnalazione (identità del segnalante ed ogni altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità).
2. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede dell'Associazione, pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet e comunicata al Responsabile Federale per le Politiche di *Safeguarding* (cd. "*Safeguarding Office*").
3. Inoltre, con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni, è istituito presso la F.C.I. il *Safeguarding Office*, con delibera del Consiglio Federale adottata in data 11.11.2023.

7. Funzioni e facoltà del Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni

1. Il Responsabile riceve, con le modalità di cui alle disposizioni della presente *Policy*, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art. 4, assumendo le conseguenti iniziative.
2. Il Responsabile ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le complementari azioni di prevenzione del rischio.
3. In particolare, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni:
 - gestisce le segnalazioni di eventuali abusi, violenze o discriminazioni mediante l'utilizzo del canale dedicato;
 - adotta le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
 - valuta annualmente l'adeguatezza del Modello di Prevenzione e del Codice di Condotta, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
 - formula all'organo preposto le proposte di aggiornamento del Modello di Prevenzione e del Codice di Condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione;
 - partecipa all'attività obbligatoria formativa organizzata;
 - monitora la formazione in materia di *safeguarding*, la conoscenza del Modello di Prevenzione e del Codice di Condotta da parte dei Destinatari, individuando eventualmente le modalità di diffusione più efficaci;
 - svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ha facoltà altresì di:
 - invitare ad audizione ogni soggetto, anche a coloro che non partecipano all'attività sportiva, che ritenga utile ai fini del procedimento;

- richiedere relazioni o chiarimenti scritti ai direttori sportivi, agli accompagnatori, al responsabile area tecnica squadra maschile e femminile, ai componenti del Consiglio Direttivo;
 - acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni socio di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
 - effettuare ispezioni senza preavviso e richiedere audizioni ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti, vigilando sul rispetto della *Policy* e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
 - compiere in via diretta ogni attività istruttoria ritenuta utile;
 - raccomandare l'adozione e l'attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni emanate dal CONI e/o dalla F.C.I. nelle materie di cui al precedente articolo 1;
 - raccomandare l'adozione di misure e iniziative volte alla diffusione della cultura del *safe sport* nonché del presente Regolamento.
5. All'esito di un procedimento o ravvisata l'urgenza anche in pendenza dello stesso, il Responsabile ha facoltà di:
- formulare raccomandazioni di *quick response*, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli Destinatari;
 - formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro.
6. Le raccomandazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse al consiglio direttivo dell'Associazione per i provvedimenti di competenza. L'inosservanza delle raccomandazioni adottate dal consiglio costituisce illecito disciplinare.
7. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il Responsabile informa il *Safeguarding Office*, per gli eventuali adempimenti di propria competenza.

SEGNALAZIONI

8. Dovere di segnalazione

1. I Destinatari che vengano a conoscenza di situazioni di disagio o malessere, o di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Destinatari sono tenuti a darne immediata comunicazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e agli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di segnalazioni che riguardino minorenni.

8.1 Segnali di disagio e malessere

1. A titolo esemplificativo, sono considerati segnali di disagio e malessere:

- cambi repentini e ingiustificati di comportamento, come riduzione della concentrazione, isolamento, depressione, paura, sbalzi d'umore, riluttanza ad allenarsi o partecipare alle gare, che possono essere accompagnati da cali delle performance sportive;
- disturbi dell'alimentazione;
- segni fisici evidenti o repentini cambiamenti comportamentali, oppure segnali verbali diretti o indiretti di difficoltà;
- ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, soprattutto se presenti su parti del corpo normalmente non soggette a tali lesioni e non compatibili con l'attività sportiva;
- una ferita per la quale la spiegazione sembra poco plausibile;
- il minore che racconta di un'azione di abuso che lo ha coinvolto;
- diffidenza verso accompagnatori, direttori sportivi, responsabile area tecnica squadra maschile e femminile con cui il minore dovrebbe avere un rapporto di fiducia;
- trascuratezza e frequente perdita di effetti personali

2. La presenza di uno o più di questi segnali non costituisce di per sé la prova della presenza di abusi, violenza o molestie. Tali segnali devono essere valutati anche considerando i comportamenti tipici dei minori durante alcune fasi dello sviluppo e della crescita, come la preadolescenza e l'adolescenza, durante le quali cambiamenti di umore e comportamento sono comuni anche in assenza di abusi, violenza o molestie

9. Contenuto della segnalazione

1. Il segnalante dovrà fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

2. La segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata e, in particolare, è necessario risultino chiare:
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
 - la descrizione del fatto ritenuto lesivo;
 - la generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire il fatto segnalato.
3. Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente non essere oggetto di esame, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o voci e/o opinioni del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.
4. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

10. Come effettuare una segnalazione

1. Con riferimento alle segnalazioni di abusi, violenze e discriminazioni, il Club Ciclistico Canturino istituisce uno specifico canale di segnalazione a cui possono essere effettuate segnalazioni di eventuali abusi, violenze o discriminazioni garantendo la riservatezza e l'anonimato per il segnalante:

safeguarding@canturino1902.it

11. Tutela del segnalante

1. L'Associazione garantisce la riservatezza del segnalante qualora espressamente richiesto. Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa. Con riferimento alle segnalazioni di abusi, violenze e discriminazioni, l'Associazione istituisce uno specifico canale di segnalazione a cui possono essere effettuate segnalazioni di eventuali abusi, violenze o discriminazioni garantendo la riservatezza e l'anonimato per il segnalante.
2. È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante, ovvero qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare un danno ingiusto.
3. Ai fini della presente *Policy*, con segnalante si intende colui che abbia in buona fede: i) presentato una denuncia o una segnalazione; ii) manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione; iii) reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze e discriminazioni; iv) intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*.

PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE


12. Condizioni di procedibilità

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini della presente *Policy* nelle seguenti modalità:
 - a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
 - b) segnalazione pervenuta sul canale di segnalazione istituito dall'Associazione (cfr. articolo 10);
 - c) acquisizione di informazioni anche dagli organi di stampa;
 - d) conoscenza a seguito di ispezione.

13. Processo di gestione della segnalazione

1. La segnalazione verrà gestita dal Team *Safeguarding* Labor Project composto da soggetti autonomi, indipendenti e specificamente formati.
2. Il processo per la gestione della segnalazione si articola nelle seguenti fasi, meglio descritte nei successivi paragrafi:
 - ricevimento delle segnalazioni;

- analisi preliminare delle segnalazioni;
- fase istruttoria (accertamento delle segnalazioni);
- chiusura delle segnalazioni (con archiviazione oppure invio della segnalazione agli organi preposti interni o autorità giudiziarie per eventuali provvedimenti adottati)



13.1 Ricevimento della segnalazione

1. Una volta ricevuta la segnalazione, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni procede alla protocollazione in apposito registro.

13.2 Analisi preliminare della segnalazione

1. Il Responsabile procede all'analisi preliminare della segnalazione, finalizzata a verificare la possibilità di avviare la successiva fase istruttoria oppure procedere all'archiviazione.

2. La segnalazione non verrà presa in carico e verrà archiviata qualora risulti inammissibile, in particolare, a titolo esemplificativo, se:

- riguarda mere supposizioni e/o sospetti e/o voci e/o opinioni del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false;
- non ha ad oggetto fatti che rientrano tra le condotte di cui all'art. 3 e/o tra le raccomandazioni previste all'art. 4;
- il suo contenuto non è preciso, circostanziato e verificabile;
- non risultano chiare le generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto segnalato.

3. Le segnalazioni anonime non saranno prese in considerazione e verranno archiviate dal Responsabile.

4. Dell'archiviazione e delle relative motivazioni, viene data comunicazione al segnalante ai recapiti indicati nella segnalazione.

5. Qualora, invece, all'esito dell'esame preliminare, risulti l'"ammissibilità" della segnalazione, si aprirà la successiva fase istruttoria.

13.3 Fase istruttoria

1. Il Responsabile durante la fase istruttoria provvederà a:

- avviare analisi specifiche, eventualmente invitando ad audizione ogni soggetto, anche coloro che non partecipano all'attività sportiva, che ritenga utile ai fini del procedimento;
- avvalersi, se necessario, di consulenti esterni all'Associazione tramite la richiesta di effettuare specifici audit;

c) concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, fosse accertata l'infondatezza della segnalazione.

2. Nel corso della fase istruttoria, il Responsabile potrà formulare richieste di integrazioni e chiarimenti al segnalante.
3. La metodologia da impiegare per le attività di verifica sarà valutata di volta in volta, scegliendo la tecnica ritenuta più efficace in relazione alla natura dell'evento e alle circostanze esistenti (interviste, analisi documentale, sopralluoghi, consulenze tecniche, ecc.).
4. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione venga ritenuta manifestamente infondata, si procederà all'archiviazione della segnalazione medesima, con le relative motivazioni, dandone comunicazione al segnalante ai recapiti indicati nella segnalazione.
5. Qualora, invece, all'esito dell'istruttoria emerga un fumus di fondatezza della segnalazione, il Responsabile si rivolgerà direttamente agli organi preposti interni ovvero agli enti/istituzioni esterne in ragione delle specifiche competenze.
6. Anche in tal caso, dovrà essere data apposita comunicazione al segnalante ai recapiti indicati nella segnalazione.

13.4 Chiusura della segnalazione

1. All'esito delle indagini, il Responsabile procede a dare l'ultimo riscontro al segnalante e alla successiva chiusura della segnalazione, dandone atto all'interno dell'apposito registro.
2. Il Responsabile fornirà un riscontro al segnalante, informandolo, ad esempio, di:
 - archiviazione;
 - azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati e dello stato avanzamento/esito delle indagini;
 - avvio di una eventuale inchiesta interna e delle relative risultanze;
 - rinvio alle autorità competenti per ulteriori indagini.

SISTEMA SANZIONATORIO

14. Provvedimenti disciplinari

1. Nel caso di presenza di illeciti confermati, gli organi e le funzioni associative che risultano competenti in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto, dalla Legge applicabile saranno gli unici soggetti deputati ad applicare provvedimenti disciplinari, laddove ritenuto opportuno.
2. Le sanzioni che compongono il sistema disciplinare sono individuate in base ai principi di proporzionalità ed effettività, all'idoneità a svolgere una funzione deterrente e realmente sanzionatoria.
3. Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente *Policy*, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente *Policy*.
4. Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.
5. Resta ferma la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15. Trattamento dei dati personali

1. Il processo di segnalazione oggetto della presente Policy è strutturato in modo da assicurare la conformità dello stesso al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e ad ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
2. In particolare, considerando la tipologia dei dati personali che potranno essere impattati dal processo in parola, l'Associazione si è dotata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle implementazioni nel seguito elencate:

- Predisposizione di adeguate informative privacy per tutti i soggetti interessati, in particolare Segnalante (ex art. 13 GDPR) e Segnalato (ex art. 14 GDPR);
- Aggiornamento del registro del titolare del trattamento;
- Definizione dei ruoli e delle responsabilità privacy dei soggetti coinvolti;
- Esecuzione di un adeguato programma di comunicazione per i dipendenti.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

16. Tracciabilità

1. I soggetti competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni assicurano la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.
2. È garantita la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni in appositi archivi cartacei e informatici, in modo che sia assicurata la sicurezza e riservatezza.
3. Le segnalazioni e la relativa documentazione devono essere conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della segnalazione.
4. I luoghi e/o le modalità di conservazione della suddetta documentazione devono essere idonei a garantire riservatezza, integrità, reperibilità e accessibilità da parte dei soggetti competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni.

INIZIATIVE E FORMAZIONE

17. Piano di diffusione e comunicazione della *Policy*

1. Al fine di dare efficace attuazione alla presente *Policy*, il Club Ciclistico Canturino ne assicura una corretta divulgazione sia all'interno che all'esterno della propria.
2. La *Policy* è pubblicata sul sito internet dell'Associazione e affissa nelle bacheche dell'Associazione in ogni sede di svolgimento dell'attività sportiva (luogo di gara, luogo di allenamento).
3. La mancata affissione di quanto al precedente comma costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio al *Safeguarding Officer* istituito presso la Federazione e all'Ufficio del Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.

18. Formazione obbligatoria

1. L'Associazione promuove l'attività di comunicazione interna ed informazione indirizzate ai dipendenti al fine di assicurare la più ampia conoscenza e la più efficace applicazione del sistema di *Safeguarding*.
2. Gli operatori sportivi, i direttori sportivi, gli associati, lo staff medico, il responsabile area tecnica squadra maschile e femminile coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'Associazione, il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni e, in generale, coloro, con qualsiasi funzione o titolo, partecipano all'attività dell'Associazione, sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi sulla prevenzione e contrasto degli abusi di cui alla presente *Policy*.
3. Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni monitora la formazione dei Destinatari, che dovrà prevedere, tra l'altro, i seguenti approfondimenti: i) la disciplina in materia di segnalazioni, ii) l'accesso ai canali e agli strumenti messi a disposizione dall'Associazione e iii) il sistema disciplinare.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Modello di Prevenzione aggiornato al 07.08.2024
- Codice di Condotta aggiornato al 07.08.2024
- Informativa privacy ex art. 13 GDPR segnalante
- Informativa privacy ex art. 14 GDPR segnalato
- Registro del Titolare del trattamento ex art. 30, par. 1, GDPR

STORICO DELLE REVISIONI

Data	Rev.	Modifiche apportate
07.08.2024	00	Emissione